a cura di NAZZARENO MOLLICONE Ufficio per le Politiche Previdenziali

NOTIZIE SULLA PREVIDENZA PUBBLICA, COMPLEMENTARE E SUL SISTEMA SANITARIO

PUBBLICATO L DEGRETO SULLE PENSIONI



Dopo le anticipazioni giornalistiche, la riforma pensionistica è diventata legge con la pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 23 del 28 gennaio scorso del Decreto-legge n. 4 che, nel Capo II^, stabilisce le norme per il "Trattamento di pensione anticipata quota 100 e altre disposizioni pensionistiche". Ne esponiamo quindi sinteticamente i punti principali

a) Requisiti minimi per la pensione anticipata rispetto alla legge "Fornero"

In via sperimentale per il triennio 2019/2021, gli iscritti all'INPS possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla "speranza di vita" stabiliti dalla legge n. 122/2010, quindi l'età anagrafica non subisce incrementi. Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, previa domanda volontaria di richiesta, decorre dal 1° aprile 2019 per chi abbia conseguito i succitati requisiti alla data del 31/12/2018; decorre in linea ordinaria trascorsi tre mesi dal conseguimento dei requisiti stessi. La decorrenza per i lavoratori pubblici è spostata al 1/8/2019 e successivamente sei mesi dopo il conseguimento dei requisiti. Sono comunque esclusi da questa normativa gli iscritti a Istituti previdenziali diversi dall'INPS, ad esempio INPGI per i giornalisti e ENASARCO per gli agenti

e rappresentanti di commercio, i quali Enti possono adottare normative specifiche conformi o meno a quelle stabilite dal decreto.

b) Divieto di attività lavorativa

La pensione di cui sopra non è cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni) con qualsiasi reddito di lavoro dipendente o autonomo, esclusi quelli occasionali che non superino però l'importo di 5.000 euro lordi annui.

c) Pensione di anzianità contributiva

È stata modificata la normativa per la pensione conseguita solo con l'anzianità contributiva senza tener conto dell'età anagrafica, fissandola in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a partire dal 1/1/2019. Anche per questi requisiti non viene calcolata la "speranza di vita", quindi restano fermi.



d) Opzione Donna

Resta confermata la cosiddetta "opzione donna" in base alla quale le lavoratrici possono riscuotere la pensione anticipata rispetto alle normative generali con la condizione che essa verrà calcolata integralmente con il metodo contributivo anziché misto. Per usufruirne, occorre avere 58 anni di età e 35 anni di contributi.

e) Lavoratori precoci

IRestano confermati i requisiti per la pensione anticipata ai lavoratori cosiddetti "precoci" che verrà corrisposta in presenza di 41 anni di contributi, di cui un anno accreditato prima del 19^ anno di età, e di una situazione di disoccupato o con altre caratteristiche.


Agli stessi viene bloccato, fino al 31/12/2026, gli eventuali incrementi dovuti alla "speranza di vita".

norma transitoria per cinque anni.

f) Anticipo del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici

Poiché le regole attuali stabiliscono che il "trattamento di fine servizio" (la liquidazione) dei dipendenti pubblici venga corrisposta molti mesi dopo la cessazione dall'impiego, l'art. 23 del decreto stabilisce che esso possa essere anticipato, fino ad un massimo di 30.000 euro, da istituti di credito. Il governo dovrà stipulare – entro il mese di maggio 2019 – un accordo con l'Associazione Bancaria Italiana per stabilirne le modalità.

L'addebito degli interessi, nella misura stabilita dall'accordo, verrà effettuata all'atto del versamento del saldo del T.F.S.: tuttavia, a loro compensazione, viene contestualmente ridotta l'aliquota del prelievo fiscale sullo stesso T.F.S.



RITORNO AL CIV DELL'INPS

Nel decreto è contenuto, all'art. 25, la riforma dell'ordinamento degli Enti previdenziali, primo tra tutti quello dell'INPS, con la ricostituzione di un consiglio di amministrazione di cinque membri. Esso era stato stabilito a suo tempo con la legge n. 479 del 1994 ma poi l'applicazione venne sospesa, con la nomina di vari commissari fino all'attuale Tito Boeri. Il comma 2 del succitato articolo prevede anche che, in attesa di esperire le procedure per la nomina del consiglio, l'attuale commissario/presidente cesserà alla scadenza dell'incarico ricevuto e sarà sostituito da un temporaneo soggetto avente i poteri del consiglio.

Questa decisione accoglie una richiesta più volte espressa dall'UGL, ultimamente nell'audizione dalla Commissione Lavoro della Camera effettuata il 18 dicembre 2018. Resta tuttavia sospesa la questione del ruolo maggiore da assegnare al Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza: nel documento Ugl è infatti scritto che esso "dovrebbe avere un potere più incisivo, tale da assicurare la piena esigibilità delle proprie deliberazioni in merito all'operato del consiglio di amministrazione al fine di avere una reale capacità d'incidere sulla gestione dell'Istituto".